

SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XVII LEGISLATURA ———

Giovedì 5 ottobre 2017

891^a e 892^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017 (*Ove concluso dalla Commissione*) **(2882)**
2. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - Relatrice GINETTI (*Relazione orale*) **(2886)**

alle ore 16

Interpellanza e interrogazioni (*testi allegati*)

INTERROGAZIONE SULLE SQUADRE A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO DI PALERMO

(3-03743) (16 maggio 2017)

GIARRUSSO, MORRA, DONNO, PUGLIA, SANTANGELO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

risulta agli interroganti che la squadra a cavallo della Polizia di Stato di Palermo verserebbe in condizioni estremamente disagiate nonostante si tratti di un squadra di grande importanza, rilevanza e prestigio per la Questura di Palermo; essa effettua servizio di pattugliamento nelle aree verdi e nei parchi urbani svolgendo un servizio di prevenzione "ecologico" e assolutamente efficiente, come nel passato, presso le ville comunali quali Giardino inglese, villa Trabia, villa Giulia, villa a mare del Foro italico, parco Uditore, parco Cassarà ed in vaste aree come il parco della Favorita, in alcune aree del quale, in particolare, non si può accedere con mezzi meccanici, e la squadra a cavallo riesce a perlustrare i sentieri per un più minuzioso controllo del territorio;

il personale della squadra a cavallo di Palermo avrebbe spesso preso parte ad operazioni promosse dalla Questura atte ad effettuare controlli presso varie scuderie, alcune delle quali sarebbero risultate abusive e collegate al triste e diffuso fenomeno cittadino delle corse clandestine dei cavalli;

avrebbe inoltre effettuato servizio di rappresentanza in varie occasioni nella città di Palermo, nella provincia, in numerosi comuni dell'isola e, all'occorrenza, in tutto il territorio nazionale, soprattutto a Roma durante l'evento del Giubileo;

il reparto è ospitato dal 1987 presso una struttura del Comune ubicata all'interno della splendida riserva naturale orientata della Favorita e di monte Pellegrino, che è il parco intraurbano più grande d'Europa;

allo stato attuale il reparto sarebbe composto da 18 poliziotti e da 7 cavalli;

considerato che:

tra le numerose criticità relative alle condizioni in cui verserebbe la squadra a cavallo di Palermo si evidenzia: a) l'assenza di servizi igienici per il personale in servizio, in quanto, a causa del pericolo di crolli della struttura, i servizi igienici ed i locali docce sono inagibili: per usufruire dei servizi igienici occorrerebbe contattare una volante di Polizia ed essere accompagnati a circa un chilometro di distanza. A tal proposito l'amministrazione avrebbe preteso, a propria tutela, una presa visione e sottoscrizione degli operatori affinché non venissero utilizzati i servizi igienici all'interno della struttura; b) l'inagibilità in più punti delle ex scuderie, in quanto nelle giornate di pioggia si determinerebbero infiltrazioni d'acqua; c) il luogo, adiacente alla selleria, dove precedentemente si procedeva alle attività di governo di mascalcia e preparazione dei quadrupedi per il servizio di pattugliamento attualmente non potrebbe essere più utilizzato; inoltre, il cancello

d'ingresso del locale presenta funzionamento irregolare e quando piove si blocca; d) la staccionata del maneggio e recinzione del tondino sarebbero rotte; e) il mancato utilizzo per tutto il periodo estivo del maneggio e del tondino, perché non irrigabili in quanto sprovvisti di qualsiasi impianto o semplice tubo per bagnare il campo. Pertanto è impossibile far lavorare i quadrupedi perché si alza molta polvere e ciò renderebbe impossibile e pericolosa l'esercitazione sia per i cavalli che per i cavalieri; f) la non perfetta integrità del perimetro di recinzione; g) la mancata effettuazione di procedure di derattizzazione e di disinfestazione periodica. Sarebbe stata, inoltre, segnalata la presenza di escrementi, piume e carcasse di colombi nel controsoffitto e sul tetto dei locali adibiti al corpo di guardia; h) la carenza totale di cura degli spazi esterni dove le erbacce sono diventate arbusti e l'impianto elettrico sarebbe inadeguato e inefficiente, in quanto durante gli eventi piovosi andrebbe in cortocircuito, facendo scattare l'impianto salvavita. A causa di ciò gli operatori sarebbero rimasti al buio per ore; i) il faro centrale posto sul corpo di guardia sarebbe guasto da tempo;

infine, le condizioni in cui verserebbe la squadra a cavallo di Palermo, comprese le condizioni lavorative dei dipendenti, a parere degli interroganti sarebbero inammissibili e assolutamente inadeguate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se corrisponda al vero che la situazione in cui versa la squadra a cavallo di Palermo sia inadeguata e insostenibile, soprattutto considerando che il reparto ha competenze specifiche, anche se non esclusive, all'interno di un parco urbano di 400 ettari considerato uno tra i più grandi d'Europa, e che, a parere degli interroganti, sarebbe incomprensibile privare di una dotazione così importante;

quali urgenti provvedimenti di competenza intenda adottare, affinché sia tutelata la squadra a cavallo che opera a Palermo, città storicamente simbolo della criminalità organizzata, in quanto, a parere degli interroganti, rimuovere o depotenziare tale presidio di polizia rischierebbe di trasmettere un messaggio negativo circa i valori e l'impegno al rispetto della legalità e al controllo del territorio.

INTERROGAZIONE SULL'APOLOGIA DI FASCISMO IN UNO STABILIMENTO BALNEARE DI CHIOGGIA (VENEZIA)

(3-03870) (11 luglio 2017)

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, CASSON, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GUERRA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

da una recente inchiesta del quotidiano "la Repubblica", è risultato uno sconcertante episodio di apologia di fascismo;

il caso è quello di uno stabilimento balneare denominato "Playa Punta Canna" situato nel comune di Chioggia (Venezia), il titolare del quale, Gianni Scarpa, non solo ha riempito l'intera area dello stabilimento con cartelli e scritte che inneggiano al regime fascista, ne denigrano le vittime e addirittura offendono la memoria della Shoah, ma ha ripetutamente lanciato via altoparlante deliranti messaggi fascisti, razzisti e xenofobi;

lo stabilimento è divenuto luogo di ritrovo di fascisti e nostalgici di ogni tipo, con un concentrato di presenze e un clima corrivo e complice intollerabile per la Repubblica democratica nata dalla Resistenza;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

questo scempio è durato troppo a lungo e solo in seguito alla denuncia giornalistica c'è stata una tardiva attivazione delle competenti autorità di pubblica sicurezza e degli enti locali;

risulta inaccettabile il proliferare di "zone franche" in cui sono possibili manifestazioni di apologia del fascismo e comunque di stampo razzista, senza che, nonostante ripetute denunce in sede politica e parlamentare, la reazione da parte delle autorità amministrative e di governo sia stata tempestiva nell'opera di repressione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover disporre l'immediata chiusura dello stabilimento, per violazione dei divieti di apologia del regime fascista ("legge Scelba", di cui alla legge n. 645 del 1952) e di istigazione all'odio e alla discriminazione razziale ("legge Mancino", di cui al decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993), ma anche per l'inevitabile necessità di tutelare la dignità della nostra democrazia e della nostra vita civile;

se non ritenga di dover intervenire, per sollecitare l'immediata revoca, da parte dell'ente locale, della concessione demaniale al titolare dello stabilimento.

INTERROGAZIONE SUGLI INCENDI NELLA RAFFINERIA ENI DI SANNAZZARO DE' BURGONDI (PAVIA)

(3-03480) (8 febbraio 2017)

BORIOI, ALBANO, CALEO, CIRINNA', ESPOSITO Stefano, FAVERO, FABBRI, FERRARA Elena, FORNARO, IDEM, MORGONI, ORELLANA, PUPPATO, VACCARI - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 5 febbraio 2017, all'interno della raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), si è sviluppato un nuovo e preoccupante incendio, che ha interessato la cosiddetta isola 7, situata nella parte vecchia dello stabilimento; il fatto si è verificato alle ore 8.40 del mattino, quando un boato ha svegliato di soprassalto la popolazione residente, ancora fortemente scossa da un episodio analogo verificatosi presso lo stesso stabilimento solo 2 mesi fa circa;

infatti, il 1° dicembre 2016 un altro incendio, ancor più grave ed esteso, si era sviluppato all'interno della raffineria, determinando la distruzione di un intero impianto di recente installazione, esponendo la popolazione locale e quella residente nei centri limitrofi a seri rischi per la salute e arrecando danni all'ambiente di un'estesa area che interessa il territorio lombardo e piemontese, in particolare la provincia di Alessandria;

oltre ai gravi, inevitabili danni conseguenti a tali episodi, preoccupano anche quelli determinati dai reiterati furti di benzina dall'oleodotto, che dalla raffineria attraversa i territori della valle Scrivia alessandrina; le fuoriuscite di carburante durante i furti hanno infatti gravemente inquinato una vasta area, soprattutto nelle aree comprese tra Tortona e Castelnuovo Scrivia, compromettendo numerosi pozzi idrici utilizzati dall'agricoltura locale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, si siano attivati o intendano attivarsi per ottenere, con la massima sollecitudine, da ENI, dalle aziende sanitarie territorialmente competenti della Lombardia e del Piemonte, e dalle ARPA di entrambe le Regioni, tutte le informazioni relative agli effetti già riscontrabili, nonché quelli ipotizzabili in futuro, dei due richiamati incidenti, del 1° dicembre 2016 e del 5 febbraio 2017, sia relativamente alla salute dei cittadini, sia sull'ambiente;

in particolare, se non ritengano necessario di dover fornire notizie puntuali e certe sullo stato di salute dei lavoratori della raffineria e su quella dei cittadini tanto di Sannazzaro de' Burgondi quanto delle località circostanti, nonché sulla qualità dell'aria e delle altre risorse ambientali dell'area, in particolare per quanto riguarda i terreni e le acque utilizzate ai fini agricoli;

quali misure siano state disposte dalle autorità competenti per far sì che ENI adotti tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il ripetersi di incidenti analoghi a quelli verificatisi di recente;

in considerazione dei numerosi e ravvicinati gravi episodi che hanno interessato il sito di Sannazzaro de' Burgondi, incidenti agli impianti e danneggiamenti alle risorse ambientali causati dalle manomissioni alle infrastrutture di distribuzione del carburante innervate sulla raffineria, se non ritengano di dover prendere atto della vulnerabilità del sistema gravitante intorno alla raffineria, e pertanto richiedere ad ENI l'adozione di un piano straordinario di messa in sicurezza del sito, sotto il controllo dell'autorità pubblica, necessario ai fini della sicurezza nazionale per tale tipologia di impianto;

se le autorità competenti a vigilare sull'adozione delle misure di sicurezza per la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro abbiano riscontrato anomalie o inadempienze da parte dell'azienda e se ritengano necessario incrementare ulteriormente le dotazioni di sicurezza a disposizione degli addetti o la loro formazione specifica.

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMENTO, E
INTERROGAZIONI SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI
DIRITTI D'AUTORE DA PARTE DELLA SIAE**

(2-00382 p. a.) (28 aprile 2016)

FUCKSIA, GIBIINO, ICHINO, CENTINAIO, VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, DI MAGGIO, PICCOLI, MARIN, BUEMI, GAMBARO, BATTISTA, ORELLANA, BIGNAMI, ROMANI Maurizio, BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, BENCINI, MASTRANGELI, PALERMO, SCILIPOTI ISGRO', MANDELLI, CARIDI, PICCINELLI, RIZZOTTI, FRAVEZZI, SIMEONI, LANZILLOTTA, DI BIAGIO, DEL BARBA, PEPE, PELINO, RAZZI, SCAVONE, LIUZZI, MAZZONI, MALAN, AURICCHIO, LONGO Eva, IURLARO, AMIDEI, CONSIGLIO, ARRIGONI, DALLA TOR, CONTE, TORRISI, PEZZOPANE, FAVERO, SOLLO, RICCHIUTI, SILVESTRO, PAGLIARI, MOSCARDELLI, LO GIUDICE, MINEO, BOCCHINO, CALEO, VACCARI, FLORIS, BERTACCO, CERONI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) veniva fondata il 23 aprile 1882 da un'assemblea composta da scrittori, musicisti, commediografi ed editori dell'epoca: del primo consiglio direttivo della Società italiana degli autori facevano parte nomi storici, quali Giuseppe Verdi, Giosuè Carducci, Francesco De Sanctis ed Edmondo De Amicis;

regolamentata dalla legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore che, al titolo quinto, attribuisce alla SIAE in forma esclusiva, l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta e indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, la SIAE vanta un regime di monopolio, che, di fatto, dura da oltre 130 anni nel nostro Paese e che poteva essere interrotto, aprendo le porte alla liberalizzazione della gestione dei diritti d'autore e delle licenze a esse connesse, recependo la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

in particolare, l'art. 5, comma 2 della direttiva recita: «I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti. A meno che non abbia ragioni oggettivamente giustificate per rifiutare

la gestione, l'organismo di gestione collettiva è obbligato a gestire tali diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti, purché la gestione degli stessi rientri nel suo ambito di attività»;

il 30 marzo 2016, nel corso di un'audizione presso le commissioni riunite VII e XIV della Camera, il Ministro in indirizzo ha dichiarato che nella direttiva non è presente alcuna indicazione su come i singoli Stati devono organizzarsi, ma vengono riportati semplicemente alcuni principi che devono essere rispettati. Perciò, la questione potrebbe trovare soluzione attuando una profonda riforma della SIAE e non procedendo verso la liberalizzazione, bloccando di conseguenza la possibilità a più società di competere sullo stesso terreno dei diritti d'autore che decideranno di scegliere i singoli autori, nonostante già dalla precedente Legislatura si era attestata la propensione verso la completa liberalizzazione del sistema, sull'onda degli scandali che hanno interessato la SIAE;

le critiche contro la SIAE, vanno dalla modalità di gestione dei diritti d'autore, ai bilanci in rosso, all'esercizio del monopolio in Italia. La ripartizione dei diritti d'autore presenta evidenti squilibri, poiché avviene attraverso logiche e dinamiche oscure, imperscrutabili ed inique: i criteri di ripartizione del diritto d'autore maturato, si basano infatti su un sistema 'a campione', aleatorio e facilmente manipolabile, dimostrabile dai dati diffusi secondo i quali il 65 per cento degli artisti registrati alla Siae, alla fine dell'anno, percepisce in ripartizione dei diritti meno di quanto versa all'ente per la quota di iscrizione, a vantaggio degli artisti e degli autori legati a *major* di rilievo;

da un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 7 aprile 2016, emerge che la SIAE versa in profondo dissesto economico per oltre 900 milioni di euro. Tra i motivi del dissesto, come denunciava già nel 2012 Sergio Rizzo sul "Corriere della Sera", il carattere eccessivamente a conduzione familiare: ben 527 dei 1.257 assunti a tempo indeterminato vantano legami di famiglia o di conoscenza; i *benefit* connessi alle cariche; 189 cause di lavoro in 5 anni, che hanno colpito l'ente; la presenza di circa 605 agenzie sul territorio, che incassano poco e hanno dimensioni risibili; il problema del pagamento degli assegni di quiescenza, che ha costretto l'ente ad attingere dalle proprie casse; la decisione di immettere parte del proprio patrimonio immobiliare in un fondo, in cambio della metà del valore per l'ammontare di 256 milioni di euro, come scriveva "Libero" nel gennaio 2012; inoltre, l'Aduc, associazione di tutela dei consumatori, ricorda la vicenda dell'investimento della SIAE nei titoli della Lehman Brothers di oltre 40 milioni di euro andati in fumo, per cui le *royalty* incassate per conto dei titolari dei diritti, sono andate perdute;

l'Istituto "Bruno Leoni" ha elaborato uno studio dal quale è emerso che i costi e le inefficienze generate dal monopolio della SIAE nel nostro Paese producono uno spreco di oltre 13 milioni di euro l'anno, che potrebbe essere agevolmente eliminato o, almeno, ridotto, liberalizzando il mercato;

per risanare i conti e procedere all'elaborazione di un nuovo statuto, la SIAE è stata sottoposta a commissariamento nel 2011 (decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2011), sotto la guida di Gian Luigi Rondi, al quale è seguito il presidente e cantautore Gino Paoli che, dopo essere stato accusato di aver nascosto al Fisco 800.000 euro nella dichiarazione dei redditi del 2009 relativa al 2008, si è dimesso nel febbraio 2015, cedendo la presidenza a Filippo Sugar, figlio della cantante Caterina Caselli e del discografico Piero Sugar, egli stesso editore dell'omonima casa discografica "Sugar";

in sede di audizione presso la VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, il 3 febbraio 2016, Filippo Sugar ha difeso la posizione monopolista della società nel settore dei diritti di autore e a vantaggio degli interessi discografici di famiglia, nonostante le disposizioni della direttiva 2014/26/UE, anche attraverso argomentazioni non veritiere, come emergerebbe da un articolo de "il Fatto Quotidiano", pubblicato l'8 febbraio 2016;

difendere il monopolio SIAE potrebbe non garantire la libertà di scegliere società di tutela alternative alla SIAE, poiché ne eserciterebbe comunque il controllo: un caso eclatante è rappresentato dalla lettera di manleva SIAE, che obbliga l'autore non iscritto alla SIAE, o i cui brani non sono depositati e perciò non soggetti a tutela della società, a presentare l'autocertificazione presso l'ufficio territoriale di riferimento, in cui attesta che il repertorio musicale non è depositato negli archivi SIAE, pagando alla società un corrispettivo per ogni esibizione dal vivo;

decidere di intraprendere un percorso che possa essere una via di mezzo tra il mantenere il monopolio SIAE e riconoscere piattaforme di gestione diverse dalla SIAE non è una soluzione, e gli autori legati alle *netlabel*, produzioni indipendenti o autoprodotte, non ne trarrebbero alcun riconoscimento professionale e vantaggi; in questo modo, andrebbero in perdita le produzioni creative, artistiche e culturali cosiddette «dal basso», che al contrario andrebbero supportate e incentivate;

con una lettera aperta pubblicata su diversi organi di stampa, oltre 300 tra aziende, imprenditori, *startupper* e investitori italiani nel campo del digitale, esortano il Governo di liberalizzare il settore dei diritti musicali;

il mancato recepimento della direttiva citata determina, oltre al rischio di sottoporre l'Italia all'ennesima procedura di infrazione, una situazione di evidente incertezza che potrebbe comportare uno stallo del mercato dei diritti d'autore, con conseguenti danni, soprattutto per i titolari dei diritti;

pertanto, sono necessarie ed urgenti delle iniziative da parte del Governo per dare idoneamente attuazione alla direttiva,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo sui fatti esposti in premessa;

quali siano i motivi per i quali non abbia ancora assunto le iniziative di competenza per il recepimento della direttiva 2014/26/UE e se e quali iniziative intenda adottare per escludere una procedura di infrazione;

se non ritenga opportuno istituire un Tavolo tecnico per dare attuazione, in modo opportuno e adeguato, alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE, in particolare, privando la SIAE del monopolio, affinché nel settore si operi concretamente in regime di concorrenza;

se non intenda istituire una commissione ministeriale volta a monitorare lo stato della SIAE, al fine di verificarne la gestione, le attività, nonché il funzionamento degli organi sociali, accertando, per quanto di competenza, eventuali responsabilità nel settore.

(3-02847) (17 maggio 2016)

PUPPATO, D'ADDA, IDEM, SOLLO, SCALIA, STEFANO, DALLA ZUANNA, LANIECE, COMPAGNONE, CUCCA, GINETTI, BERGER, MASTRANGELI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è stata fondata il 23 aprile 1882 da un'assemblea composta da illustri scrittori, musicisti, commediografi ed editori dell'epoca: del primo consiglio direttivo facevano parte nomi storici quali Giuseppe Verdi, Giosuè Carducci, Francesco De Sanctis ed Edmondo De Amicis;

l'art. 180 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore attribuisce in via esclusiva alla SIAE "l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta e indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate";

la SIAE agisce, dunque, in regime di monopolio da oltre 130 anni, nonostante l'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/26/UE, dal nostro Paese recepita, reciti che: "I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti";

di conseguenza, ben si sarebbe potuto, e dovuto, liberalizzare la gestione dei diritti d'autore e delle licenze, per dare la concreta possibilità ai titolari dei diritti di scegliere il proprio organismo di gestione, come correttamente prospettato già dalla XVI Legislatura;

considerato che:

il 30 marzo 2016 il Ministro in indirizzo, nel corso di un'audizione presso le Commissioni riunite VII e XIV della Camera, ha dichiarato che, a suo avviso, la direttiva si limiterebbe ad introdurre alcuni principi, in base ai quali sarebbe sufficiente una profonda riforma della SIAE e non necessaria la liberalizzazione del settore;

peraltro, si ipotizzava che il citato art. 5 autorizzasse *collecting society* europee ad operare in Italia, ma non disponesse l'apertura nel mercato interno; tale interpretazione determinerebbe, a parere degli interroganti, una chiara discriminazione per gli imprenditori italiani che volessero operare nel settore, che il Ministro ha giustificato con la necessità di tutelare la posizione degli autori più deboli;

appare chiaro, invece, che il monopolio SIAE non garantisca la libertà di scelta accordata dalla direttiva europea, tanto che gli autori non iscritti alla società, o i cui brani non sono alla stessa depositati, sono obbligati a presentare autocertificazione presso l'ufficio territoriale di riferimento, pagando alla società un corrispettivo per ogni esibizione dal vivo;

considerato inoltre che:

attualmente solo l'Italia e la Repubblica ceca mantengono un monopolio nel mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore;

la SIAE non è in grado di garantire i diritti degli autori ed editori, tanto che, come pubblicamente ammesso dell'ex presidente Assumma, nel 2009, ma il dato pare ancora attuale, visto il forte dibattito politico e mediatico sulla strutturale inefficienza della società, il 65 per cento degli iscritti ha percepito alla fine dell'anno, in riparto dei diritti d'autore, un importo inferiore rispetto a quello versato a titolo di quota annuale di iscrizione;

Filippo Sugar, attuale presidente della società, in un'intervista del febbraio 2010 su "la Repubblica" ha espressamente dichiarato che "La SIAE non è nata per garantire diritti a tutti", intendendo con tale affermazione sottolineare la circostanza che la società non ha né vocazione, né possibilità di tutelare egualmente i diritti di tutti i propri iscritti;

in forza dell'attuale statuto della società, la *governance* dell'ente è retta da un meccanismo di voto per censo, secondo il quale godono di maggiori diritti coloro che ricevono compensi più alti, con la conseguenza che ad essere meno rappresentati sono proprio gli attori più deboli, con ciò contraddicendo quanto sostenuto dal Ministro e riportato in precedenza;

considerato, infine, che:

nel corso del proprio intervento, lo stesso presidente della SIAE ha più volte ribadito la circostanza secondo la quale, negli ultimi anni, la SIAE, avrebbe

formato oggetto di una radicale attività di riorganizzazione che consentirebbe, oggi, di parlare di una "nuova SIAE" ed analoghe dichiarazioni ha rilasciato lo stesso Ministro nel corso dell'audizione;

tali dichiarazioni, tuttavia, appaiono smentite dai numeri dei bilanci SIAE;

il risultato d'esercizio 2014 è stato, infatti, sostanzialmente identico a quello del 2010 (l'esercizio precedente all'ultimo commissariamento della società): 3,3 milioni di euro nel 2010, contro 3,4 milioni di euro nel 2014;

se si guarda al margine operativo lordo, ovvero alla differenza tra il valore della produzione ed i costi di produzione, la situazione non cambia, anzi, peggiora. Nel 2010, infatti, la SIAE costava 23 milioni di euro in più di quelli che produceva, mentre, nel 2014, è costata, addirittura, quasi 27 milioni di euro in più di quelli che ha prodotto. Prima del commissariamento la società produceva quasi 177 milioni di euro, spendendone circa 200, mentre, nel 2015, ha prodotto 155 milioni di euro, spendendone 182;

tali numeri, come si è anticipato, appaiono smentire la tesi che la società abbia effettivamente formato oggetto di un processo di risanamento idoneo a far sperare che, nel futuro, possa riconquistare un'autentica posizione di efficienza;

tra i motivi del dissesto, già denunciati nel 2012 da Sergio Rizzo sul "Corriere della Sera", si evidenziano: il carattere eccessivamente a conduzione familiare (ben 527 dei 1.257 assunti a tempo indeterminato vantano legami di famiglia o di conoscenza); i *benefit* connessi alle cariche; 189 cause di lavoro in 5 anni che hanno colpito l'ente; la presenza di circa 605 agenzie sul territorio, che incassano poco e hanno dimensioni risibili; il problema del pagamento degli assegni di quiescenza che ha costretto l'ente ad attingere dalle proprie casse; la decisione di immettere parte del proprio patrimonio immobiliare in un fondo, in cambio della metà del valore per l'ammontare di 256 milioni di euro, come scriveva "Libero" nel gennaio 2012; inoltre l'Aduc, associazione di tutela dei consumatori, ricorda la vicenda dell'investimento della SIAE nei titoli della "Lehman Brothers" di oltre 40 milioni di euro andati in fumo, per cui le *royalty* incassate per conto dei titolari dei diritti, sono andate perdute;

quanto detto è confermato dall'istituto "Bruno Leoni", in uno studio del quale sarebbe emerso che le inefficienze della SIAE generano nel nostro Paese uno spreco di oltre 13 milioni di euro all'anno, che potrebbe essere agevolmente eliminato o, almeno, ridotto, liberalizzando il mercato;

neppure una soluzione intermedia sarebbe da prediligere, dato che gli autori legati alle *netlabel*, produzioni indipendenti o autoprodotte, non ne trarrebbero alcun riconoscimento o vantaggio professionale, continuando a scoraggiare proprio quelle produzioni "dal basso", che, al contrario, andrebbero supportate e incentivate;

la necessità di liberalizzare il mercato è sostenuta anche dalla società civile: oltre 300 aziende, imprenditori, *startupper* e investitori italiani hanno infatti esortato il Governo a liberalizzare il settore dei diritti musicali e numerosi artisti italiani (da ultimo, Fedez) hanno deciso di affidare la gestione e intermediazione dei propri diritti ad enti stranieri (in particolare, la "Soundreef" inglese);

quanto detto conferma l'evidente sfiducia nei confronti della SIAE e la necessità di recepire la direttiva 2014/26/UE, per evitare procedimenti di infrazione e inefficienze nel mercato, con conseguenti danni soprattutto per i titolari dei diritti, si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e se non ritenga necessario aprire il mercato di gestione dei diritti d'autore e delle licenze;

quali siano i motivi per i quali non abbia ancora assunto le iniziative di competenza per il recepimento della direttiva 2014/26/UE e se e quali iniziative intenda adottare per escludere una procedura di infrazione;

se risponda al vero che la SIAE abbia affidato ad un intermediario estero, denominato "Valeur Capital", o ragioni sociali simili, diverse centinaia di milioni di euro di diritti, in attesa di distribuzione di proprietà degli associati, e li abbia allocati in strumenti finanziari in giurisdizioni estere, tra cui il Lussemburgo e la Svizzera e se le commissioni pagate per tale servizio siano a valore di mercato e tracciabili fino al beneficiario ultimo;

se non ritenga di dover istituire una commissione ministeriale volta a monitorare lo stato, la direzione e l'attività della SIAE, per verificarne il corretto funzionamento, accertando, per quanto di competenza, eventuali responsabilità nella gestione della società.

(3-02893) (26 maggio 2016)

CRIMI, MONTEVECCHI, DONNO, MORONESE, ENDRIZZI, MORRA, TAVERNA, GIARRUSSO, BUCCARELLA, LUCIDI, CAPPELLETTI, SANTANGELO, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, MARTON, AIROLA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, opera come soggetto esercitante il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio dell'intermediazione sui diritti d'autore, ai sensi della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, che, all'articolo 180, attribuisce alla SIAE, in via esclusiva, "l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta e indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per

l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate";

tale situazione di monopolio, in capo alla SIAE, non ha, a giudizio degli interroganti, più motivo di esistere, tanto più in ragione dell'incompatibilità con l'ordinamento comunitario e con i principi di concorrenza che lo ispirano, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 2 della direttiva 2014/26/UE, recepita dal nostro Paese, in base al quale "I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti";

attualmente, d'altronde, gli unici Stati membri dell'Unione europea, che mantengono un monopolio stabilito e protetto da una legge nazionale nel mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore, sono solo l'Italia e la Repubblica Ceca. Poiché il monopolio vale solo sul territorio italiano, si genera una violazione dei principi fondamentali del libero mercato europeo, giacché una società fondata, in Italia, che conosca le necessità degli artisti italiani, non può competere con la SIAE, mentre una società estera potrebbe farlo;

i vincoli imposti dal regime monopolistico della SIAE risulterebbero, d'altra parte, non compensati da un'adeguata remunerazione in capo agli iscritti; infatti risulta agli interroganti che la gran parte di questi, con i diritti riconosciuti, non arriverebbe neppure a ripagarsi il corrispettivo della quota di iscrizione. Peraltro i ricavi ottenuti dalla SIAE, grazie agli autori "sotto soglia", non si fermano a quelli dovuti alle quote di iscrizione annuali, perché una parte importante di questi ricavi rimane nelle casse della SIAE, per essere ripartita tra gli autori dei circuiti principali. Ciò accade in ragione del fatto che le opere di questi autori non vengono distribuite nei circuiti principali, gli unici di cui si tiene in conto per la ripartizione finale dei proventi;

considerato che, a parere degli interroganti:

è importante evidenziare, a puro titolo esemplificativo, che per qualsiasi passaggio radio (a prescindere dall'emittente) si paga la SIAE, mentre la successiva ripartizione dei proventi viene effettuata monitorando il passaggio solo su poche radio principali. La redistribuzione risulta pertanto non equa e può accadere che i pochi artisti che passano nei circuiti principali paradossalmente alla fine riscuotano più di quanto realmente gli spetti, secondo una dinamica chiamata dagli studiosi del settore *rich gets richer*, in cui si registra una progressiva polarizzazione tra chi ricava molto e chi non ricava nulla, spesso in maniera più marcata rispetto agli effettivi meriti individuali;

tale meccanismo appare, per di più, esasperato dall'attuale statuto della società, in base al quale la *governance* dell'ente è retta da un meccanismo di voto per censo,

con evidente disparità tra i soci, portando poche persone a poter decidere a nome di tutti;

la quota di iscrizione per gli artisti, circa 280 euro per il primo anno e 150 euro per gli anni successivi, risulta essere una delle più alte in Europa e il meccanismo di ripartizione dei diritti d'autore appare farraginoso, antiquato e di difficile comprensione; infine, gli artisti iscritti si trovano vincolati nella scelta di come diffondere ed utilizzare le proprie opere, in quali contesti ed a quali condizioni economiche, al punto che è loro vietato concederne l'utilizzo gratuito, anche in eventi di beneficenza;

altro punto critico è dato dal fatto che un autore, una volta iscrivendosi, è obbligato a depositare in SIAE tutte le opere da lui composte, senza poter, tra l'altro, scegliere la licenza di distribuzione più adeguata a quella particolare opera, giacché la SIAE contempla solo il *copyright* tradizionale, nonostante la citata direttiva europea del 26 febbraio 2014 imponga a tutte le società di gestione collettiva di lasciare ai propri iscritti libera scelta su quali licenze di distribuzione usare, comprese le licenze *creative commons*;

in ragione del contesto descritto emerge che, di fatto, la SIAE non sarebbe in grado di garantire i diritti degli autori ed editori, tanto che l'ex presidente, Giorgio Assumma, in un'intervista rilasciata a "Altroconsumo" il 23 aprile 2009 ha dichiarato che il 60 per cento degli iscritti ha percepito, alla fine dell'anno, in riparto dei diritti d'autore, un importo inferiore rispetto a quello versato a titolo di quota annuale di iscrizione. Tale dato pare ancora attuale, visto il forte dibattito politico e mediatico sulla strutturale inefficienza della società;

considerato inoltre che:

dal rendiconto di gestione 2015 emerge, a parere degli interroganti, una realtà assimilabile più ad una società finanziaria e di servizi che ad un ente pubblico economico, chiamato dallo Stato a difendere, in una posizione di straordinario privilegio, i diritti e gli interessi di autori ed editori. A riprova di ciò si riporta il dato, pubblicato il 14 settembre 2015 su "ilfattoquotidiano" *on line*, per il quale nel 2014 la SIAE ha speso oltre 182 milioni di euro per incassarne, a titolo di diritti d'autore, poco più di 524 milioni, appena un milione di euro in più rispetto all'anno precedente, ma oltre 30 milioni in meno rispetto al 2010. Il riparto tra gli aventi diritto, nel 2014, è stato di appena 460 milioni di euro. La SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), omologa francese della SIAE, nello stesso anno ha speso poco più di 150 milioni di euro per incassare oltre un miliardo e trecento milioni distribuendo, nello stesso anno, oltre un miliardo e cinquanta milioni di euro;

tali numeri, a giudizio degli interroganti, appaiono smentire la tesi, secondo cui la società sia stata oggetto di un processo di risanamento idoneo a riacquisire un'autentica posizione di efficienza, tesi propugnata tanto dal presidente della SIAE (che, più volte, ha ribadito la circostanza secondo la quale negli ultimi anni

la SIAE avrebbe formato oggetto di una radicale attività di riorganizzazione che consentirebbe, oggi, di parlare di una "nuova SIAE") quanto da analoghe dichiarazioni che ha rilasciato lo stesso Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

già nel 2012, in un articolo pubblicato il 26 giugno sul "Corriere della Sera", si evidenziavano tra i motivi del dissesto ben 527 dei 1.257 assunti a tempo indeterminato, con legami di famiglia o di conoscenza, a parere degli interroganti sintomo di un carattere eccessivamente a conduzione familiare, i *benefit* connessi alle cariche, 189 cause di lavoro in 5 anni, la presenza di circa 605 agenzie sul territorio, che incassano poco e hanno dimensioni risibili, nonché il problema del pagamento degli assegni di quiescenza, che avrebbe costretto l'ente ad attingere dalle proprie casse e la decisione di immettere parte del proprio patrimonio immobiliare in un fondo in cambio della metà del valore per l'ammontare di 256 milioni di euro;

le criticità evidenziate sono state confermate da uno studio dell'istituto "Bruno Leoni", dal quale è emerso che le inefficienze della SIAE generano uno spreco di oltre 13 milioni di euro l'anno, che potrebbe essere agevolmente eliminato o, almeno, ridotto, liberalizzando il mercato;

considerato altresì che con sentenza del 27 febbraio 2014, la Corte di giustizia dell'Unione europea, come riportato negli estratti della sentenza della Corte (Quarta Sezione) si afferma che "se dovesse accadere che un tale ente di gestione imponga, per i servizi da esso prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri e qualora il raffronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, tale differenza dovrebbe essere considerata come l'indizio di un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE";

considerato infine che:

il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 30 marzo 2016, in audizione davanti alle commissioni riunite VII e XIV della Camera dei deputati, in occasione dei lavori relativi al recepimento della citata direttiva 2014/26/UE, ha dichiarato che, dopo aver all'inizio del suo mandato ritenuto che il mercato andasse effettivamente liberalizzato, si sarebbe poi autonomamente ricreduto, pervenendo alla conclusione che il "monopolio" della SIAE vada difeso, perché rappresenterebbe, tra l'altro, un'eccezione che il resto d'Europa ci invidierebbe;

anche a seguito della citata dichiarazione, centinaia di artisti e imprenditori della musica hanno lanciato la campagna *social* su "Twitter", con l'*hashtag* "Franceschiniripensaci",

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo in relazione ai fatti esposti in premessa;

se non ritenga necessario assumere iniziative per liberalizzare, al più presto, il mercato del diritto d'autore, sottraendo allo Stato il monopolio legale esercitato tramite la SIAE, così come richiesto dalla società civile e da numerosi artisti italiani, da ultimo il cantante Fedez, che hanno deciso di affidare la gestione e intermediazione dei propri diritti ad enti stranieri.

(3-03725) (9 maggio 2017)

FUCKSIA, CERONI, STEFANO, BATTISTA, ESPOSITO Giuseppe, QUAGLIARIELLO, MASTRANGELI, BERGER, URAS - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

lo scorso 1° marzo 2017 è stato presentato al Ministro in indirizzo l'atto di sindacato ispettivo 4-07084 avente ad oggetto la necessità di chiarimenti in relazione al recente decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/26/UE, cosiddetta direttiva Barnier, in materia di società di gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi;

dall'adozione dello schema di decreto attuativo è emersa la grave difficoltà, evidenziata anche prima che lo stesso venisse approvato in via definitiva, da parte dei titolari dei diritti di scegliere liberamente un organismo alternativo, stante il monopolio confermato alla SIAE, che prevede, tra l'altro, il diritto esclusivo di riscossione dei proventi che derivino dallo sfruttamento delle opere degli autori nel territorio italiano a causa della previsione di cui all'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, legge sul diritto d'autore;

tale difficoltà si riverbera altresì sugli utilizzatori delle opere che sono posti nella condizione di non sapere come comportarsi in relazione ai pagamenti relativi ai predetti sfruttamenti, essendosi creata la situazione in cui autori stranieri o italiani che non hanno dato mandato alla SIAE o ne hanno revocato i poteri non sono autorizzati a pagare a terzi soggetti, come appunto la SIAE priva di mandato specifico;

nelle more dell'adozione del decreto di recepimento della direttiva 2014/26/UE era stata più volte evidenziata la necessità di coordinare i testi normativi del nuovo decreto legislativo con la vigente legge sul diritto d'autore, non solo con riferimento al monopolio della SIAE *ex art.* 180, ma anche alle altre norme che con la nuova disciplina confliggono, in fatto ed in diritto, in particolare laddove un titolare del diritto che non abbia conferito mandato alla SIAE e sia rappresentato da una *collecting* dell'Unione possa incassare nel territorio italiano i proventi che gli competono per lo sfruttamento delle proprie opere;

ad oggi risulta che la norma abbia causato e stia causando gravi danni agli autori ed agli utilizzatori: ai primi in quanto non incassano quanto è dovuto loro; ai secondi che trattengono detti compensi nell'incertezza di come occorra procedere, minacciati da azioni legali dei titolari o di *collecting* terze diverse da SIAE che pretendono il pagamento degli sfruttamenti;

la 2^a Commissione permanente (Giustizia) con atto del 1° febbraio 2017, nel rendere parere positivo sullo schema di decreto legislativo (Atto del Governo 366), ha invitato il Governo a considerare in futuro l'esigenza di intervenire ulteriormente sulla normativa di settore, al fine di procedere nella direzione di una maggiore liberalizzazione dell'attività di intermediazione non solo dei diritti connessi, ma anche dei diritti d'autore nel nostro Paese, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e del funzionamento della SIAE, dando in questo modo seguito anche all'impegno assunto dal Governo in precedenza in sede di esame della legge di delegazione n. 170 del 2016 con l'approvazione dell'ordine del giorno G/2345/24/14;

nel medesimo parere, il Governo è stato invitato a monitorare, nel rispetto della disciplina europea, la corretta applicazione delle disposizioni di cui al Capo II, Sez. IV, dello schema di decreto, al fine di assicurare la correttezza delle relazioni operative tra la SIAE e gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti stabiliti in altri Stati;

dopo la presentazione dell'interrogazione richiamata, è stato emanato il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2017 che fa salvo il monopolio della SIAE;

il testo dell'interrogazione, alla quale non è stata data oggi nessuna risposta, in violazione dell'articolo 153 del Regolamento del Senato, si intende integralmente riportato;

considerato che:

il decreto legislativo di recepimento della direttiva Barnier è intervenuto, modificando solo in parte la legge 22 aprile 1941, n. 633, senza, tuttavia, risolvere gli evidenti conflitti di norme che si sono creati;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato, il 5 aprile 2017, un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti della SIAE per accertare l'eventuale abuso di posizione dominante verso i nuovi attori entranti nel mercato e verso i diversi soggetti coinvolti nella gestione dei diritti d'autore ai sensi dell'art.102 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

nel provvedimento A508 dell'Autorità vengono descritte talune condotte tenute dalla SIAE ed in particolare l'esercizio di pressioni di vario genere per dissuadere gli autori a conferire mandato, anche solo per taluni diritti o servizi, ad altre *collecting* (cosiddetti diritti *in bundle*);

a quanto risulta, la SIAE, inoltre, starebbe minacciando e diffidando gli utilizzatori dal pagare a *collecting* diverse la quota parte di *royalty* loro spettanti, così da raccogliere anche i compensi spettanti ad autori o editori che non sono iscritti alla società, ed applicherebbe loro condizioni, economiche e non, diverse e più convenienti, determinando così ingiustificati vantaggi in favore di talune categorie di imprese, al fine di mantenerne in esclusiva i rispettivi compensi;

infine, la SIAE sembrerebbe determinata a pretendere accordi di rappresentanza reciproca da tutte le *collecting*, impendendone così l'attività di licenza diretta sul territorio italiano per il repertorio dei rispettivi artisti;

dalla documentazione prodotta agli interroganti emerge che SIAE eseguirebbe di prassi richieste di *fee* di iscrizione anche ad autori non iscritti ad alcuna *collecting* o non iscritti alla SIAE bensì ad altre *collecting*, oltre a frapporre enormi ostacoli alla risoluzione del mandato dell'autore, anche solo per alcune opere o alcuni diritti o categorie di diritti, così da disincentivarne il passaggio ad altre *collecting*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, in forza delle disposizioni di legge che sottopongono la SIAE alla vigilanza del proprio dicastero e dell'Autorità garante, sia a conoscenza della situazione esposta e dei fatti contestati alla Società italiana degli autori ed editori dai *player* del mercato di riferimento;

se non ritenga di attivare le procedure ritenute più idonee ed urgenti volte a verificare la veridicità dei fatti esposti e di porre in essere ogni azione necessaria o utile a reprimere e sanzionare le relative condotte lesive dei principi di concorrenza, statuiti a livello comunitario oltre che nazionale;

se non ritenga di dover rispondere all'atto di sindacato ispettivo richiamato, chiarendo, anche in vigenza di decreto, quale sia la disciplina applicabile al caso di titolari dei diritti che non siano iscritti presso la SIAE e che abbiano deciso di affidare la gestione dei propri diritti ad altri soggetti, che non abbiano sottoscritto con la SIAE un accordo di rappresentanza.

(3-04031) (3 ottobre 2017) (Già 4-07084) (1 marzo 2017)

FUCKSIA, URAS, QUAGLIARIELLO, GAMBARO, CERONI, GIBIINO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il 26 febbraio 2014, è stata adottata dal Parlamento europeo e del Consiglio la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno, cosiddetta direttiva Barnier, il cui termine di recepimento era previsto entro il 10 aprile 2016;

in relazione al mancato recepimento nei tempi prescritti, il 30 maggio 2016 è stato notificato l'avvio di una procedura di infrazione, di cui è stata data comunicazione alle Camere con lettera del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei del 9 giugno 2016, con riferimento alla quale, con lettera del 30 giugno 2016, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso alle Camere la relazione prevista dall'art. 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

la relazione ministeriale ricorda che il riferimento alla direttiva 2014/26/UE contenuto nell'allegato B del disegno di legge di delegazione europea 2014 (AS 1758) è stato soppresso nella seduta della 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato del 25 marzo 2015, in ragione della necessità di approfondire la portata da attribuire all'art. 5 della direttiva, attraverso il quale il legislatore europeo ha sancito il diritto del titolare dei diritti di autorizzare un organismo di gestione collettiva di sua scelta a gestire i diritti o le categorie di diritti per i territori di sua scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza e stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti, inteso da taluni come indirizzo univoco per l'abolizione dei monopoli legali;

la direttiva è stata poi reinserita nell'allegato B del disegno di legge di delegazione europea 2015 (AC 3540) e, in relazione ad essa, durante l'esame alla Camera, sono stati individuati specifici criteri di delega. Con riferimento agli stessi criteri, la relazione ricorda che, nella fase precedente la definitiva approvazione da parte del Senato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), il 1° giugno 2016, ha formulato osservazioni ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, volte a promuoverne una revisione più coerente con la direttiva e con la disciplina inerente alla concorrenza, a garanzia e tutela degli autori ed utilizzatori, nonché con riguardo alla posizione della SIAE;

in particolare, l'Agcm ha rilevato: "che in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà d'iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Il mantenimento del monopolio legale appare, infatti, in contrasto con l'obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l'incumbent senza discriminazioni. Il regime di riserva delineato dall'articolo 180 LDA, peraltro, esclude la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità offerte dalla Direttiva in parola. È pertanto compito del Legislatore italiano individuare criteri di attuazione della Direttiva compatibili con un adeguato grado concorrenziale del mercato interno, che garantiscono, nel contempo, la concorrenza fra una pluralità di collecting societies stabilite nel territorio italiano e un'adeguata tutela dei titolari dei diritti";

l'Autorità ha inoltre rilevato che: "appare evidente che tale riforma debba essere accompagnata da un ripensamento dell'articolazione complessiva del settore, al fine di garantire una tutela adeguata agli autori nonché agli utilizzatori intermedi e finali. In tale prospettiva, l'intervento di liberalizzazione dovrebbe essere integrato da una riforma complessiva delle modalità di intermediazione dei diritti delineate dalla LDA, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e della funzione della SIAE nel mutato contesto";

la relazione ministeriale evidenzia che il dibattito sembra aver trovato un punto di equilibrio nell'approvazione al Senato, il 22 giugno 2016, dell'ordine del giorno 0/2345/24/14, che ha impegnato il Governo a prevedere, in sede di redazione del decreto legislativo, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all'Agcm osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla direttiva, ad istituire procedure appropriate per monitorarne il rispetto, al fine di intervenire, successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva, a individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono;

lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Barnier è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 14 dicembre 2016 ed è stato trasmesso alle Camere per il parere su atti governativi in data 16 dicembre 2016;

le Commissioni permanenti 2^a (Giustizia) del Senato della Repubblica e VII (Cultura, scienza e istruzione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati hanno reso i rispettivi pareri formulando talune osservazioni, tra le quali l'invito esplicito al "Governo a considerare in futuro l'esigenza, sottolineata nel parere formulato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e inviata al Parlamento ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito all'attuazione della direttiva in titolo, al fine di procedere nella direzione di una maggiore liberalizzazione dell'attività di intermediazione, non solo dei diritti connessi, ma anche dei diritti d'autore, nel nostro Paese, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e del funzionamento della SIAE, dando in questo modo seguito anche all'impegno assunto dal governo in sede di esame della legge di delegazione n. 170 del 2016 con l'approvazione dell'ordine del giorno G/2345/24/14";

considerato che:

ad oggi il Governo non ha ancora adottato il decreto di recepimento della direttiva 2014/26/UE, sebbene, sia a livello nazionale che internazionale, siano sorte nuove realtà imprenditoriali e non attive nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore e connessi, che necessitano di una regolazione chiara, in considerazione della previsione di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (o LDA);

l'assenza di una chiara normativa di riferimento che disciplini gli obblighi di detti soggetti, così come degli utilizzatori nei confronti dei titolari dei diritti, che scelgano o abbiano scelto di essere rappresentati da soggetti diversi dalla SIAE e non riescano, dopo tale scelta, ad incassare i proventi che derivino dallo sfruttamento delle loro opere nel territorio italiano, sta avendo rilevanti ripercussioni sul mercato;

è richiesto al momento uno sforzo interpretativo del combinato disposto degli articoli 180, 185, 186 e 187 della LDA, in relazione alle richieste di soggetti mandatarî di titolari dei diritti, che operino all'interno del territorio dell'Unione ed ivi compreso il territorio italiano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti ed in special modo degli effetti ostativi che tale incertezza giuridica circa il regime applicabile produce, nelle more del decreto, all'interno del mercato;

se e quali attività di indagine e di verifica, nell'ambito delle proprie competenze, intenda porre in essere per appurare le ragioni della mancata sottoscrizione di accordi di rappresentanza tra SIAE ed altre *collecting society* comunitarie, situazione che sta determinando una grande incertezza per il mercato di riferimento, con ricadute negative innanzitutto per i titolari dei diritti, che rischiano di non vedersi riconosciuti compensi sui propri diritti;

se non ritenga opportuno di dover chiarire agli utilizzatori, tramite l'atto che riterrà più idoneo, la normativa applicabile al caso di titolari dei diritti, che non siano iscritti presso la SIAE e che abbiano deciso di affidare la gestione dei propri diritti ad altri soggetti, che non abbiano sottoscritto con la Società italiana autori ed editori un accordo di rappresentanza.